

Modello di organizzazione, gestione e controllo

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E S.M.I.

CENTRO GULLIVER Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16-06-2021

PARTE GENERALE

Stato delle modifiche

Ed.	Rev.	Descrizione e riferimenti	Redatto	Verificato e Approvato	Data
04	00	Aggiornamento par. 1.1, 1.3 Aggiornamento art. 2, 3 Aggiornamento par. 4.2, 5.1	Presidente	CDA	16.06.2021
03	00	Aggiornamento par. 8.1	Presidente	CDA	18.07.2017
02	00	Prima emissione – annulla e sostituisce in toto i documenti fino ad oggi presenti all'interno dell'organizzazione	Presidente	CDA	27.03.2017

Riproduzione vietata – Legge 22 aprile 1941 n. 663 e successivi aggiornamenti. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto di CENTRO GULLIVER

PARTE PRIMA: ORDINAMENTO GENERALE.....	3
1. PREMESSE	3
1.1. Un po' di storia.....	3
1.2. Scopo	3
1.3. Riferimenti normativi	4
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	5
3. I REATI E LE SANZIONI	12
4. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	14
4.1 Elementi fondamentali del Modello	15
4.2 Approvazione del Modello.....	16
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
5.1 Identificazione e requisiti professionali e di funzionamento	16
5.2 Funzioni e poteri.....	17
PARTE SECONDA: REGOLAMENTO SPECIFICO AZIENDALE	19
6. L'APPROCCIO METODOLOGICO	19
6.1 Le linee guida delle Associazioni rappresentative di categoria	20
6.2 Le aree potenzialmente a rischio	21
7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CENTRO GULLIVER	22
7.1 Ambito di applicazione	22
7.2 Aggiornamento del Modello.....	22
7.3 Struttura del Modello	22
7.4 Organigramma e funzionigramma aziendali	23
7.5 Procedure Manuali ed Informatiche – Sistema Gestione Qualità.....	23
7.6 Attività sensibili – potenzialmente a rischio di reati.....	23
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
8.1 Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza	25
8.2 Regole di funzionamento e convocazione	26
8.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
8.4 Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza	27
8.5 Flussi informativi e segnalazioni dall'Organismo di Vigilanza	28
9. L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	29
10. IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO	29
10.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	29
10.2 Misure nei confronti dei dirigenti	30
10.3 Misure nei confronti degli amministratori e sindaci	30
10.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni	30
10.5 Procedimento.....	30

PARTE PRIMA: ORDINAMENTO GENERALE

1. Premesse

1.1. Un po' di storia

Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (d'ora in poi anche **Ente, CENTRO GULLIVER, Azienda o Società**) nasce a metà degli anni '80 quando a Varese un gruppo di volontari che affiancava l'Associazione Genitori decise che non intendeva più inviare persone tossicodipendenti in lontane comunità terapeutiche italiane ed estere.

Contestualmente gli obiettori di coscienza in servizio presso l'USSL 3 avevano realizzato una valutazione delle diverse esperienze presenti in Italia e la preferenza, come miglior risorsa nazionale, andò al CelS di Roma, fondato da Don Mario Picchi, dove veniva sperimentata e utilizzata la filosofia di *Progetto Uomo*.

Il gruppo si costituì progressivamente attorno alla figura di Don Michele Barban, il quale si formò presso lo stesso CelS, che aveva assunto il compito di coordinare i diversi centri di solidarietà in via di apertura in tutte le regioni italiane e di formare i loro operatori.

La costituzione della Cooperativa sociale nel febbraio 1986 e l'accoglienza dei primi ospiti diedero concreto avvio al progetto che si sviluppò rapidamente

Nell'1989 avvenne l'incontro fra Don Michele Barban e il Dott. Maggi il quale, volendo concludere la sua vita imprenditoriale con un gesto di filantropia, identificò nel Centro Gulliver la realtà sociale nella quale lasciare il proprio segno duraturo.

Il primo significativo intervento fu l'acquisto e la ristrutturazione della sede di via Albani.

Nel 1999, su richiesta della direzione sanitaria provinciale, il Centro Gulliver venne invitato ad accogliere gli ultimi ospiti dell'ospedale psichiatrico di Varese, allora in chiusura: scelta che fu accolta.

L'attenzione al contesto sociale condusse negli anni il Centro Gulliver alla scelta di operare sempre più anche sul territorio, con l'obiettivo di attivare una rete di prevenzione nelle scuole, nei centri di aggregazione giovanile e negli oratori.

Gradualmente si è arrivati all'accreditamento come Centro di formazione e all'attivazione del Consultorio "Familia Forum", anch'esso accreditato. In questo solco, al fine di ampliare ulteriormente le attività del Centro Gulliver, si sono inserite nel tempo altre attività quali: la gestione delle case vacanze, la ristrutturazione della Cascina Tagliata dall'interno del Campo de Fiori, adibita ad uso formativo; l'attivazione dell'azienda agricola I Mirilli per offrire possibilità di esperienza lavorativa agli ospiti del Centro,...

1.2. Scopo

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo del CENTRO GULLIVER è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Pertanto, scopo del Modello è:

- determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);
- stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- consentire all'Azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

Tale Modello è il documento di riferimento per:

- perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili, oltretutto di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Azienda;
- punire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Al fine di assicurare la congruità del presente Modello alle effettive peculiarità della struttura di **CENTRO GULLIVER**, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente ed in particolare:

- si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili (anche attraverso colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali).

Particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto con l'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

1.3. Riferimenti normativi

Dalla emanazione nel giugno 2001 del D.lgs 231/2001 la materia dei reati dalla cui commissione deriva la responsabilità amministrativa dell'Ente è stata oggetto di numerosi interventi integrativi.

Il Modello di seguito delineato soddisfa pienamente le prescrizioni e le indicazioni riportate a partire dal D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001, sino al D.Lgs 75 del 14 luglio 2020 che, come si dirà meglio nel proseguo del presente Modello aziendale, amplia il novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs 231/2001.

Si precisa fin da subito che le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico di comportamento adottato da CENTRO GULLIVER, allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Con il Decreto Legislativo 231 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridiche"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente denominati "Enti") per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio, con esclusione dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti di rilievo costituzionale (Partiti e Sindacati) e simili (art 5 comma 1):

- ◆ da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino anche di fatto la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- ◆ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. L'Ente non risponde se le persone indicate al comma 1 art 5 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero – sempre nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua principale sede – purché, tra l'altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e vi sia richiesta del Ministero di Giustizia.

La suddetta responsabilità sussiste, infine, anche nel caso di autore non identificato o non imputabile e nel caso di reato estinto per cause diverse dall'amnistia.

L'elenco dei reati, aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: D.Lgs 14 luglio 2020 n. 75), risulta essere il seguente:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- malversazione a danno dello stato (art. 316 – ter c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 – ter c.p).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinques c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinques c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009]:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) numero 5), c.p.p.).

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 - ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012]:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 -bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 cc);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cc) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633);
- corruzione tra privati (art. 2635) [aggiunto dalla legge n. 190/2012];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- aggio (art. 2637 cc);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, cc).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcun dei delitti preveduti dai Capi di primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cp);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 cp);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 cp);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs 625/1976, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis).

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);
- prostituzione minorile (art. 600-bis cp);
- pornografia minorile (art. 600-ter cp);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cp);
- tratta di persone (art. 601 cp);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs n. 58/1998).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]:

- omicidio colposo (art. 589 cp);
- lesioni personali colpose (art. 590 cp).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]:

- ricettazione (Art. 648 cp);
- riciclaggio (art. 648-bis cp);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cp);
- autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 cp).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 legge 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, legge 633/1941 comma 1);

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (art. 171-octies legge n., 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cp).

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011]:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cp);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cp);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1 e art. 2);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs 152/2006 art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/2006 art. 256);

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs n. 152/2006 art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/2006 art. 259);
- violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006 art. 258);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/2006 art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs 152/2006 art. 260-bis);
- sanzioni (D.lgs 152/2006 art. 279);
- inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs 202/2007 art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs 202/2007 art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12bis d.lgs 286/1998);

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167]:

- discriminazione razziale (art. 3 comma 3 bis legge 654/1975);

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 39/2019]:

- frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989);

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020]:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10- quater D.lgs 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs 74/2000)

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs 75/2020]:

- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR n. 43/1973)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 l. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cp);
- favoreggiamento personale (art. 378 cp);
- associazione per delinquere (art. 416 cp);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cp).

3. I reati e le sanzioni

Per un'analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal Decreto Legislativo 231 così come successivamente modificato ed integrato, già analiticamente enunciati al paragrafo n. 2, si rimanda ai relativi articoli del codice penale, del codice civile, del Testo Unico della Finanza.

Le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione dei reati di cui al D.Lgs 231 sono riconducibili a:

- ◆ **Sanzioni pecuniarie:** si basano sul sistema delle quote. L'importo della quota, in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille è compreso tra un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37. Ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente e all'attività svolta sia per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto sia per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato sulla base delle condizioni

economico-patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Tali sanzioni si applicano sempre per l'illecito amministrativo dipendente da reato.

- ◆ **Sanzioni interdittive:** si distinguono in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva)

- ◆ **Pubblicazione della sentenza:** può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza viene pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.
- ◆ **Confisca:** nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente (non vi è alcuna responsabilità per soci e/o associati) con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, sul presupposto di fondati e specifici elementi.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato e trovano applicazione le relative regole del codice civile.

Infine, nell'ambito di operazioni societarie straordinarie la disciplina in oggetto prevede che

- ◆ in caso di trasformazione l'Ente trasformato rimane responsabile per i fatti anteriori alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- ◆ in caso di fusione (sia nel caso di incorporazione sia nel caso di costituzione di nuovo Ente) l'Ente nuovo risponde per fatti anteriori con i seguenti limiti: le sanzioni interdittive sono limitate al settore

di attività/struttura cui si riferisce l'illecito; è prevista comunque la possibilità per il nuovo Ente di sostituire le sanzioni interdittive con sanzioni pecuniarie;

- ◆ in caso di scissione si applica la stessa disciplina per il caso di fusione con la particolarità che le sanzioni interdittive vengono comminate ai soli Enti a cui è rimasto o è stato attribuito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato;
- ◆ in caso di cessione d'azienda, il cessionario risponde per fatti anteriori se ne era a conoscenza o comunque gli stessi risultavano dalle scritture contabili/bilanci. È previsto il beneficio della preventiva escussione del cedente e con esclusione delle sanzioni interdittive per il cessionario e con pena pecuniaria contenuta nei limiti del valore dell'azienda ceduta.

4. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di escludere la responsabilità dell'ente

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver *“adottato ed efficacemente attuato”*, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli “di controllo” nell'art. 7 del Decreto Legislativo 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ◆ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- ◆ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- ◆ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ◆ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (di seguito “Organismo di Vigilanza”);
- ◆ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente *“non risponde se prova”* che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "perfetto", che elimini completamente la possibilità che un soggetto violi la legge penale.

I modelli di organizzazione gestione e controllo, infine, possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, art. 6 del Decreto Legislativo 231, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26/06/2003, le associazioni rappresentative degli Enti comunicano al Ministero della Giustizia presso la Direzione Generale – Ufficio I – i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto Legislativo 231. In assenza di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione, il codice di comportamento acquista efficacia.

4.1 Elementi fondamentali del Modello

I punti fondamentali per la definizione del Modello sono riconducibili ai seguenti aspetti:

1. Mappatura delle attività aziendali "sensibili", cioè di quelle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231, evidenziando inoltre le attività strumentali alla commissione dei reati. La mappatura dovrà dettagliatamente evidenziare il tipo di reati che può essere commesso, il soggetto o la funzione che può compiere l'illecito, la modalità attuativa attraverso la quale si può realizzare l'illecito e l'occasione (il "quando") che rende possibile la realizzazione dell'illecito;
2. Analisi delle procedure di controllo esistenti e definizione di specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività pericolose;
3. Analisi, definizione e formalizzazione del Sistema organizzativo. Tale sistema dovrà essere adeguatamente aggiornato e formalizzato. Dovrà prevedere una chiara attribuzione delle responsabilità, una chiara definizione delle linee di dipendenza gerarchiche ed una chiara descrizione dei compiti. I sistemi di incentivo dovranno inoltre essere analizzati e costruiti affinché non si configurino incentivi diretti alla commissione di illeciti;
4. Definizione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza;
5. Formalizzazione delle regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello. Esplicita previsione di misure adeguate a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
6. Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

7. Aggiornamento del Codice Etico di comportamento – in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231 – che preveda la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza. Tale codice di comportamento deve poi essere portato a conoscenza e osservato da CENTRO GULLIVER e da tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Azienda (fornitori, appaltatori, collaboratori, dipendenti, etc.).
8. Definizione di un sistema sanzionatorio a carico sia dei soggetti dipendenti che apicali per la violazione degli obblighi procedurali o di controllo derivanti dall'introduzione del Modello.
9. Sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite. La comunicazione dei modelli al personale dovrà essere autorevole, efficace, capillare, chiara e dettagliata e dovrà essere ripetuta e rinnovata periodicamente. Inoltre, bisognerà espressamente prevedere un programma di formazione, che dovrà essere appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari. Tale programma dovrà esplicitamente riportare il contenuto dei corsi, la loro frequenza e l'obbligatorietà della partecipazione. Bisognerà infine prevedere dei controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei corsi.

4.2 Approvazione del Modello

Il Modello organizzativo è "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (art.1, c.1, lett.a), del D.Lgs 231/2001, e, pertanto, del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con la verifica e approvazione da parte del Presidente.

Al fine, poi, di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l'introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.Lgs. 231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

Il presente Modello è stato approvato in data 16/06/2021 durante il Consiglio di Amministrazione di CENTRO GULLIVER; sempre in questa data si è stabilito che tale documento va osservato da ogni realtà dell'Azienda, Consiglio di Amministrazione compreso.

5. L'Organismo di Vigilanza

5.1 Identificazione e requisiti professionali e di funzionamento

Affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231, è necessario prevedere l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("ODV"), "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento".

Si tratta di un organo "dell'ente", che va posto in posizione di autonomia e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, in particolare a quelli esecutivi.

I requisiti cui l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- 1. autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale (organo amministrativo). L'Organismo di Vigilanza è dotato sia di autonomo potere di controllo – idoneo all'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello – sia di autonomo potere di iniziativa a garanzia dell'aggiornamento del Modello;
- 2. professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili alla prevenzione della commissione di reati, con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione, legale (societaria, penale, di controllo di processi), per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale,
- 3. quantitativamente** adeguato ai compiti da svolgere;
- 4. continuità di azione,** tale requisito impone una *presenza* sistematica e costante in azienda dell'Organismo di Vigilanza in continua interazione con il management aziendale e le più significative funzioni di staff;
- 5. capacità di interazione** con soggetti terzi ove la complessità operativa non consenta a detto Organismo di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno, altresì, essere privi di deleghe gestionali e di compiti di carattere operativo all'interno dell'Ente che possano determinare situazioni di conflitto con i compiti ed attività ai medesimi attribuiti.

Inoltre, dovendo garantire la massima affidabilità ed assenza di ogni posizione di conflitto, al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, l'Organismo di Vigilanza, potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità da reperirsi anche all'esterno dell'Ente che potranno fornire all'occorrenza un utile supporto tecnico e specialistico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; i componenti dell'Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere o essere stati indagati – per quanto a loro conoscenza – o imputati in procedimenti penali per reati non colposi – diversi dai reati presupposto - ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari, bancari o finanziari.

CENTRO GULLIVER, in presenza di adeguate candidature da un punto di vista della rappresentanza di genere, effettuerà la nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza in adesione ai criteri di garanzia dell'equilibrio tra generi.

5.2 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza dispone di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo** e in base a quanto si ricava dal testo del Decreto Legislativo 231, le funzioni da esso svolte possono essere così schematizzate:

- 1. vigilare sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito mediante:
 - i. richiesta di informazioni e documenti ad ogni settore e livello dell'Ente,
 - ii. accertamento di violazioni e proposta delle relative sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel presente modello organizzativo (così come indicato nel par. 10),
- 2. valutare dell'adeguatezza del Modello**, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231.
- 3. curare l'aggiornamento del Modello** in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e del cambiamento delle previsioni normative (il che significa che l'OdV deve preoccuparsi che il Modello sia adeguato nel tempo, non che lo debba adeguare / aggiornare, compito spettante all'Organo dirigente);
- 4. colloquiare con tutti i membri dell'impresa**, vertici compresi, senza vincoli gerarchici di alcun tipo;
- 5. costituire un riferimento** credibile sia per i dipendenti dell'Ente che ad esso vogliano rivolgersi per segnalare condotte illecite, sia per i soggetti esterni all'Ente stesso;
- 6. disporre di un budget spesa** sottoposta a decisione del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO SPECIFICO AZIENDALE

6. L'approccio metodologico

Al fine di pervenire alla prima definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di CENTRO GULLIVER, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231, è stato costituito un Gruppo di lavoro così composto:

- ◆ Comitato Direttivo Coordinatore;
- ◆ Resp. Sicurezza, qualità e sistemi informativi;
- ◆ Consulente esterno esperto

Il Gruppo di lavoro ha affrontato le seguenti fasi operative.

1. Analisi della normativa contenuta nel D.Lgs 231 e successive integrazioni.
2. Mappatura dei rischi per pervenire alla individuazione delle aree di attività "sensibili" e dei comportamenti per i quali è prevista una responsabilità a carico della Società e la possibilità di commettere reati di cui al D.Lgs 231. A tale riguardo, si è proceduto ad analizzare:
 - ◆ l'organigramma della società ed il funzionigramma;
 - ◆ documentazione inerente alle procedure aziendali interne, come da Sistema Gestione Qualità che è parte integrante del presente Modello Organizzativo.
3. L'individuazione, nell'ambito delle diverse aree e funzioni aziendali, di quelle ritenute "sensibili" ai fini del D.Lgs 231, intervistando i soggetti responsabili.
4. Predisposizione del codice etico di comportamento - in relazione ai reati di cui al D.Lgs 231 - che prevede la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza. Tale codice di comportamento deve essere osservato da CENTRO GULLIVER e da tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società (fornitori, appaltatori).
5. Analisi delle procedure di controllo esistenti e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate - con riferimento alle attività aziendali sensibili - alla riduzione del rischio di commissione del reato (prevenzione comportamenti illeciti di cui al d. lgs 231). Identificazione delle attività per mezzo delle quali i soggetti apicali o le persone sottoposte alla loro direzione o alla vigilanza possono commettere i comportamenti illeciti.
6. Analisi e definizione delle responsabilità operative e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte.

Successivamente, in fase di revisione documentale del 2021, il consulente esterno incaricato, ha coinvolto alcune figure apicali nelle varie fasi che hanno portato all'aggiornamento documentale; inoltre, ha sentito / intervistato i vari responsabili e referenti delle aree aziendali in cui potenzialmente potrebbero essere commessi gli illeciti e i reati della specie di quelli previsti dal D.lgs 231/2001 e s.m.i, così come meglio elencati nella prima parte del presente Modello.

Il consulente ha presentato un quadro normativo aggiornato alla data del 31.12.2020 (in particolare alla data del D.lgs 75/2020: introduzione dei reati tributari e contrabbando).

6.1 Le linee guida delle Associazioni rappresentative di categoria

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, Decreto Legislativo 231, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati – garantendo le esigenze previste al comma 2 – sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che può formulare – entro trenta giorni – osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La prima Associazione di categoria che ha emanato “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” è stata Confindustria (7 marzo 2002). Dopo alcune rivisitazioni, le Linee Guida elaborate da Confindustria sono state in seguito approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e successivamente aggiornate nel 2014.

Per la specificità della Società Cooperativa gli attuali riferimenti sono riferiti alle indicazioni dell'ATS Insubria i e in particolare per quanto riguarda gli aspetti di FORMAZIONE e quelli relativi al settore SOCIO SANITARIO, si rimanda alle Linee Guida di Regione Lombardia di cui al Decreto n. 6615 del 4.08.2015 e alla DGR 3540 del 30.05.2012, così come modificata dalla DGR X / 2569 del 31/10/2014.

I punti fondamentali delle varie linee guida possono essere così brevemente riassunti:

- ◆ individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- ◆ predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:
 - codice etico con riferimento ai reati considerati;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- ◆ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ◆ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ◆ documentazione dei controlli;
- ◆ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- ◆ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- ◆ Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- ◆ Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

6.2 Le aree potenzialmente a rischio

In base ai risultati dell'analisi svolta, le aree di attività di CENTRO GULLIVER potenzialmente interessate dalla commissione dei reati di cui al D.Lgs 231 sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008];
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009];
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];
- Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012];
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007];
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011];
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012];
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale];
- Reati tributari. (Art. 25- quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs 75 del 14 luglio 2020).

L'analisi delle aree potenzialmente a rischio porta ragionevolmente ad escludere la rilevanza dei seguenti reati:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009];
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 23/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003];
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n.9/2013) [costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167];
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 39/2019].

7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CENTRO GULLIVER

7.1 Ambito di applicazione

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") dei rischi ex D.Lgs 231/01 si applica a CENTRO GULLIVER.

7.2 Aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione di CENTRO GULLIVER, con specifico verbale di riunione, ha aggiornato e potrà aggiornare il presente Modello in funzione dell'evoluzione della struttura e delle procedure aziendali, delle eventuali modifiche normative e qualora ritenga lo stesso non più adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'Organismo di Vigilanza potrà suggerire apposite modifiche e/o integrazioni per mezzo di comunicazione formale indirizzata al Consiglio di Amministrazione di CENTRO GULLIVER.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza, alla salute e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

7.3 Struttura del Modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo a presidio dei rischi di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231, adottato da CENTRO GULLIVER, si compone dei seguenti elementi:

- ◆ codice etico di comportamento in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231 (documento allegato alla presente Parte Generale del Modello);

- ◆ mappatura delle attività sensibili aziendali: attraverso un'analisi del contesto organizzativo si identificano le aree di rischio, correlandole in funzione delle relative attribuzioni, alle fattispecie di reato e declinandone in tal modo l'esposizione al rischio/reato con indicazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati (documento della parte Speciale del Modello);
- ◆ protocolli / documenti necessari per il presidio delle attività sensibili, contenenti i comportamenti aziendali da adottare a contenimento degli illeciti e dei reati 231 (documento della parte Speciale del Modello);
- ◆ identificazione dell'Organismo di Vigilanza con l'individuazione dei requisiti dei componenti, del posizionamento nella struttura aziendale, delle regole di funzionamento e delle attività di verifica e monitoraggio e la definizione delle modalità di comunicazione da e verso l'Organismo di Vigilanza (flussi informativi);
- ◆ attività di formazione, informazione e sensibilizzazione del personale;
- ◆ sistema disciplinare sanzionatorio (insieme di misure che, commisurate alla violazione e dotate della giusta deterrenza, possono trovare applicazione in caso di violazione a quanto prescritto dal Codice Etico, nonché dal Modello organizzativo e dalle parti speciali ad esso collegate.

7.4 Organigramma e funzionigramma aziendali

CENTRO GULLIVER, al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del Modello Organizzativo definito, ha schematizzato all'interno dell'organigramma aziendale:

- ◆ le aree in cui sono suddivise le attività aziendali,
- ◆ le linee di dipendenza gerarchica dei singoli soggetti aziendali
- ◆ i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'Ente è inoltre dotato e di un funzionigramma aziendale (Allegato B), all'interno del quale sono indicate le mansioni/funzioni e le responsabilità di ogni figura inserita nell'organigramma generale nominale (Allegato A). Tali documenti, che specificano in maniera puntuale la struttura organizzativa, sono stati approvati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e sono oggetto di costante e puntuale aggiornamento anche in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

7.5 Procedure Manuali ed Informatiche – Sistema Gestione Qualità

Nell'ambito del proprio sistema di gestione, CENTRO GULLIVER, ha messo a punto un insieme di procedure, sia manuali che informatiche (Sistema Gestione Qualità – Allegato C), necessarie a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati nella normativa vigente.

In particolare, le singole procedure redatte costituiscono le regole da seguire per il corretto rispetto del presente Modello Organizzativo e forniscono un momento di controllo al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

7.6 Attività sensibili – potenzialmente a rischio di reati

Nel presente paragrafo si riportano le attività di CENTRO GULLIVER ritenute "sensibili" in quanto a potenziale rischi di reato, come meglio si approfondisce nel documento allegato denominato Mappatura dei Rischi.

La presente analisi è stata condotta al fine di procedere all'identificazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., alla verifica delle attività sensibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e, laddove presenti, ad acquisire una serie di informazioni utili per quantificare l'entità del rischio e la tipologia dei relativi controlli.

L'analisi effettua una valutazione preliminare in ordine alla possibilità (esistente e normale, di raro accertamento, di impossibile accertamento) di loro accertamento nell'ambito della specifica categoria di attività.

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene poi effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e con la omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Il giudizio complessivo finale può essere così riassunto:

NA	Il reato non è applicabile all'interno dell'organizzazione
BASSO	Il reato considerato ha possibilità praticamente impossibile di accadimento
MEDIO	Il reato considerato ha limitate possibilità di accadimento. Nell'ambito dell'organizzazione non sussistono concreti pericoli di accadimento dei reati classificati "di raro accadimento", pertanto si deduce che l'organizzazione è esposta a rischi solo marginalmente.
ALTO	Il reato considerato ha possibilità estese di accadimento.

8. L'Organismo di Vigilanza

8.1 Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza istituito con verbale di nomina di CENTRO GULLIVER e che risulta essere costituito da tre componenti esterni (1 presidente e 2 consiglieri). Per i nominativi si rimanda alla lettera d'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella scelta dei membri dell'Organismo, valuta i seguenti aspetti:

- ◆ professionalità intesa come possesso di adeguate competenze specialistiche;
- ◆ onorabilità intesa come assenza di cause di ineleggibilità relative a conflitto di interessi;
- ◆ continuità di azione da realizzarsi anche attraverso il supporto di una struttura interna dedicata.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente deve garantire autonomia ed indipendenza all'Organismo di Vigilanza:

- ◆ rispettando i criteri di nomina sopra enunciati;
- ◆ garantendo l'esercizio dei poteri di seguito enunciati;
- ◆ dotandolo di strumenti idonei per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili specializzati esterni.

È inoltre rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti e può inoltre intraprendere azione di revoca del mandato affidato all'Organismo di Vigilanza, ovvero ad uno dei suoi membri. Motivazione necessaria e sufficiente per l'esercizio della revoca è la comprovabile inadempienza del/dei soggetto/i nella conduzione dell'attività e responsabilità derivanti dal mandato.

Detto Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società, riunendosi di norma con cadenza trimestrale e provvede a dotarsi di proprie regole di organizzazione e funzionamento.

I componenti dell'OdV sono nominati dal CdA per un triennio e restano in carica fino a scadenza, con possibilità di reincarico; che avrà termine con la presentazione della relazione annuale al Presidente che riferirà al CdA. I componenti dimissionari restano comunque in carica fino alla nomina del nuovo OdV.

Si precisa inoltre che, alla normale scadenza del CdA, o all'eventuale decadenza dello stesso, viene a decadere contestualmente la nomina dell'OdV che provvederà a formalizzare le proprie dimissioni, con disponibilità ad eventuale reincarico.

Nel corso della durata dell'incarico triennale, in caso di cessazione di uno o più membri dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca) il CdA del Centro Gulliver provvederà senza indugio a reintegrare il numero dei mancanti. I nuovi membri resteranno in carica fino alla normale scadenza dell'OdV.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono vincolati - per tutta la durata del proprio mandato e per i tre esercizi successivi - alla piena riservatezza su ogni dato ed informazione acquisiti nello svolgimento della propria attività.

8.2 Regole di funzionamento e convocazione

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, si attiene alle regole di funzionamento definite nel presente documento e nello specifico regolamento.

Per quanto attiene alle regole di convocazione e deliberazione:

- ◆ l'Organismo di Vigilanza si riunisce, di norma, ogni 3 mesi sulla base del piano di attività e di accessi definito ad inizio anno: è compito del Presidente convocare l'adunanza;
- ◆ per la validità degli incontri è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- ◆ le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- ◆ le funzioni di segreteria sono esercitate da uno dei componenti l'Organismo di Vigilanza che redige il verbale di ciascuna seduta, sottoscritto dai partecipanti.

8.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del presente Modello Organizzativo resta in capo al Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, l'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- ◆ verificare che i protocolli organizzativi, gestionali e di controllo definiti nel Modello siano effettivamente applicati;
- ◆ verificare periodicamente la mappatura delle procedure aziendali relative alle aree di attività a "rischio reato";
- ◆ effettuare periodicamente delle verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle attività aziendali a rischio;
- ◆ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- ◆ curare la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello coordinandosi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale;
- ◆ controllare i rapporti con soggetti terzi in relazione alle finalità del Modello;
- ◆ raccogliere, conservare e valutare le segnalazioni di eventuali violazioni del Modello;
- ◆ coordinare i rapporti con le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti, per attivare una efficace attività di vigilanza sul rispetto della normativa e sulla effettiva attuazione del Modello;
- ◆ condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello, qualora ritenute serie e dannose per la Società, e formulare dei pareri non vincolanti sulla tipologia e l'entità della sanzione;
- ◆ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- ◆ segnalare eventuali necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo anche in relazione alla funzionalità del modello stesso;
 - ◆ verificare l'attuazione dei programmi di formazione del personale nell'ambito dell'Area Accreditamenti e Personale.

Nell'espletamento di tale attività, l'Organismo di Vigilanza può assumere informazioni da qualsiasi struttura e/o persona dell'Ente e accedere a tutti i documenti aziendali. A tal fine è stato predisposto un sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini della normativa garantendo la tutela e riservatezza del segnalante.

Le segnalazioni di eventuali violazioni delle procedure previste dal presente Modello dovranno essere inoltrate direttamente all'Organismo di Vigilanza, mediante comunicazione scritta autografata e indirizzata a CENTRO GULLIVER – Via Albani n. 91 – 21100 Varese o tramite mail all'indirizzo odv231@gulliver-va.it. Sulle segnalazioni ricevute verrà conservato il più stretto riserbo.

8.4 Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare la pianificazione dell'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile la commissione del reato, il D.Lgs 231 all'art. 6, secondo comma, lettera d) prevede espressamente un obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Tutte le funzioni aziendali sono pertanto tenute a comunicare all'Organismo di Vigilanza qualunque tipo di informazione, di qualsiasi tipo, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente comunicate le informative concernenti:

- ◆ I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231;
- ◆ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs 231;
- ◆ i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni ritenuti rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs 231;
- ◆ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate;
- ◆ l'inizio di ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative;
- ◆ i provvedimenti o notizie provenienti da qualsiasi autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- ◆ ogni cambiamento organizzativo od operativo apportato nella Società, astrattamente idoneo ad influenzare, integrare o modificare il contenuto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre immediatamente informato, attraverso posta interna o attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Datore di Lavoro, di ogni singola area aziendale:

- ◆ di ogni modifica sostanziale apportata al documento di valutazione di rischi ex D. Lgs. 81/08 delle singole unità operative avvenuta successivamente al primo invio del documento stesso all'Organismo;

- ◆ di ogni incidente accaduto che comporta un infortunio o malattia superiore ai 40 giorni e/o mancato incidente sui luoghi di lavoro.

Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'Organismo di Vigilanza e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione. I segnalanti in buona fede sono inoltre garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, comma 2, lett. d), gli organi sociali e di Corporate Governance (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Datore di Lavoro) sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, il suo funzionamento e la sua corretta attuazione.

Il Datore di lavoro oltre a trasmettere le informazioni di cui sopra, annualmente invia:

- ◆ i verbali delle visite ispettive svolte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli audit sulle procedure svolti dagli ispettori del Sistema Qualità,
- ◆ i verbali delle riunioni annuali ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate. La trasmissione della relazione avviene tramite posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata odv231@gulliver-va.it, ed è indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua le verifiche di competenza sulla base della pianificazione effettuata con le modalità indicate nella Procedura 08-02.2 Esecuzione degli Audit Interni e può altresì svolgere interventi d'urgenza a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nella medesima procedura.

Le attività di verifica vengono riportate in un "Verbale di verifica" archiviato con le modalità indicate nella Procedura 04-01 Gestione della Documentazione di gestione della documentazione.

I punti da esaminare, e dettagliati (mediante evidenze oggettive) nell'apposito Verbale, sono in relazione a:

- ◆ rischiosità in termini di attività sensibili ai sensi del D.Lgs.231, la cui valutazione è effettuata sulla base della "Analisi dei Rischi", nonché delle risultanze delle attività di verifica già svolte in precedenza ;
- ◆ eventuali variazioni dell'assetto organizzativo o dell'attività dell'Ente;
- ◆ eventuali modifiche/aggiornamento della normativa di riferimento;
- ◆ segnalazione di violazioni, pervenute secondo le modalità definite nel presente documento;
- ◆ criteri di rotazione, in modo da garantire la copertura completa periodica di tutte le aree sensibili.

8.5 Flussi informativi e segnalazioni dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- ◆ annualmente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Modello.
- ◆ in tutti i casi in cui si ritiene opportuno, al Consiglio di Amministrazione,
- ◆ continuativamente al Legale Rappresentante dell'organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza di CENTRO GULLIVER potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello.

L'Organismo mantiene e assicura inoltre flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- ◆ presenta il Verbale di verifica;
- ◆ presenta relazione annuale sulla gestione delle disponibilità finanziarie assegnate sull'attività svolta, sulle eventuali variazioni da apportare al Modello Organizzativo, sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio e su segnalazioni di violazioni accertate.

9. L'attività di formazione, informazione e sensibilizzazione

Il presente Modello è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati mediante l'attività di comunicazione definita dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione ed applicazione del Modello, il Responsabile Sistema Gestione Qualità predispone e realizza, in collaborazione con i consulenti esterni ed eventualmente con i membri del OdV, attività di informazione e formazione volte a favorire la conoscenza dei principi e delle norme in esso contenute. Le iniziative sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei soggetti interessati.

La formazione iniziale e periodica in merito al Modello Organizzativo implementato in azienda, viene gestita e registrata nel piano di formazione annuale con le modalità indicate nella Procedura 06-01 Gestione delle Risorse Umane.

10. Il Sistema disciplinare sanzionatorio

Un elemento essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta previste dal Modello sono assunte in piena autonomia e indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

La violazione delle regole del Modello costituisce una lesione del rapporto fiduciario con CENTRO GULLIVER ed integra un illecito disciplinare sanzionabile.

Il sistema è atto ad individuare e sanzionare i comportamenti che possono favorire la commissione dei reati, definisce tipo ed entità dei provvedimenti disciplinari erogabili per tali comportamenti, coerentemente con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'eventuale violazione e/o inadempimento del Modello Organizzativo e lo comunica, mediante stesura del Verbale OdV alle figure aziendali competenti, affinché vengano attuate le specifiche azioni correttive ed applicate le conseguenti sanzioni disciplinari. L'Organismo di Vigilanza monitora altresì le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità aziendali, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare.

10.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 25 "Provvedimenti disciplinari" e " Criteri di correlazione").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari" vigenti in CENTRO GULLIVER e richiamati dal CCNL, si rimanda all'allegato alla presente parte Generale P.S. B 04 "Sistema disciplinare".

10.2 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

10.3 Misure nei confronti degli amministratori e sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

10.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali delle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

10.5 Procedimento

Qualora l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, ravvisi la sussistenza di violazioni e/o inadempimenti del Modello Organizzativo, comunica quanto di competenza al consiglio di amministrazione.

La comunicazione avviene mediante notifica del verbale dell'Organo di Vigilanza contenente la censura agli organi suddetti. Il verbale deve altresì essere notificato al trasgressore.